



Atto Dirigenziale
N. 2830 del 10/07/2012

Classifica: 008.05.02

Anno 2012

(4448455)

<i>Oggetto</i>	ISTITUZIONE DEL DIVIETO PER OGNI FORMA DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. SVILUPPO RURALE E TUTELA TERRITORIO APERTO
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Dott. Nencioni Lorenzo
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	VARALLO ALESSANDRO - P.O. SVILUPPO RURALE E TUTELA TERRITORIO APERTO

NENLO

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTA la L.R. n. 39 del 21 marzo 2000 “*Legge Forestale della Toscana*”, e le sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il Titolo V, “*Tutela del bosco*” Capo II, “*Difesa dei boschi dagli incendi*”, che stabilisce le competenze delle Province nell’ambito dell’attività Antincendi Boschivi e, in particolare, l’articolo 76, comma 2, che prevede che le Province possano in qualunque periodo dell’anno, in relazione all’andamento meteo-climatico, anche per singole aree omogenee, modificare i periodi definiti di rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi;

VISTO il D.P.G.R. n. 48/R del 8 agosto 2003 “*Regolamento forestale della Toscana*”, e successive modifiche, in cui all’articolo 61 “*Periodi a rischio di incendio*”, comma 1, viene determinato il periodo a rischio di incendio come quello compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno,

PROVINCIA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 2830 del 10/07/2012

mentre al comma 2, viene concessa la possibilità alle Province di modificare il suddetto periodo a rischio o di istituirne di diversi durante l'anno;

VISTO il D.P.G.R. n. 48/R del 8 agosto 2003 "*Regolamento forestale della Toscana*", e successive modifiche, ed in particolare il comma 7 dell'articolo 66 "*Abbruciamento di residui vegetali*", dove viene stabilito che le Province, per il territorio di propria competenza, durante i periodi a rischio di cui all'articolo 61, possono vietare con specifico atto, ogni forma di abbruciamento di residui vegetali anche nelle zone al di fuori dei boschi e nei castagneti da frutto qualora si verificino situazioni di predisposizione particolarmente elevata allo sviluppo e propagazione degli incendi boschivi;

VISTO il Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi 2009-2011 per la Toscana, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 02/02/2009, che al paragrafo 4.2.1 ribadisce quanto previsto dal citato articolo 61 del D.P.G.R. n. 48/R del 8 agosto 2003 "*Regolamento forestale della Toscana*";

VISTO il Piano Operativo AIB della Provincia di Firenze 2012 approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 89 del 12/06/2012;

CONSIDERATO che le previsioni metereologiche per il lungo periodo prevedono temperature alte e scarse precipitazioni;

CONSIDERATO che anche le previsioni del bollettino di "Rischio incendi boschivi" predisposto dal Consorzio LAMMA in collaborazione con l'ufficio *Organizzazione Regionale Antincendio Boschivo* della Regione Toscana, prevedano possibili indici di rischio "alto" per il territorio di vari comuni della Provincia di Firenze;

SENTITI per le vie brevi i competenti ufficio dell'Unione dei Comuni del Mugello e dell'Unione dei Comuni del Valdarno e Valdisieve oltre al Comando Provinciale di Firenze del Corpo Forestale dello Stato;

CONSIDERATO che sul territorio della Provincia di Firenze si riscontrano ad oggi anomale condizioni di siccità e conseguente disseccamento della vegetazione arbustiva ed erbacea e della lettiera della vegetazione arborea, tali da aumentare il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi;

SENTITO il parere del Referente AIB Provinciale, Dott. For. Nencioni Lorenzo;

VISTO l'Atto Dirigenziale n. 313 del 27/01/2012 di attribuzione al sottoscritto della P.O. "Sviluppo Rurale e Tutela del Territorio Aperto";

VISTO l'Atto Dirigenziale n. 2525 del 19/06/2012 con cui oltre ad approvare le procedure operative di sala del COP AIB di Firenze si nominava anche il responsabile della struttura;

ACCERTATA la propria competenza in merito, anche ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DISPONE

1. di vietare dal 14 luglio 2012 e sino al 31 agosto 2012, ai sensi dell'articolo 66 comma 7 del Regolamento Forestale della Toscana (n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.), ogni forma di abbruciamento di residui vegetali in bosco, nei castagneti da frutto, entro e oltre la fascia di 200 metri contigua al bosco, agli arbusteti ed agli impianti di arboricoltura da legno, fatte salve le attività in deroga di cui all'articolo 68 dello stesso Regolamento Forestale;
2. di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana (Servizio AIB), alla SOUP, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco, ed a tutte le strutture AIB coinvolte;
3. di dare massima pubblicità al presente atto;

**VARALLO ALESSANDRO - P.O. SVILUPPO RURALE E
TUTELA TERRITORIO APERTO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.provincia.fi.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della provincia di Firenze”